



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

111. Cum Sanctissimus &c. Decretum super assignatione loci in Cappellis  
Pontificiis PP. Generali, & Procuratori Generali Ordinis B. M. V. de Mercede  
Redemptionis Captivorum post omnes alios ...

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)



tari, ò altri, come sopra, che non trovandosi espressi gli accennati pesi nelle Tabelle di quelle Chiese, dove gli devono far soddisfare, nel termine di sei mesi ne portino la notizia in detta Computataria sotto le pene di sopra espresse.

In oltre la Santità Sua vuole, e comanda, che l'erezione delle Cappellanie, ò assegnamento de' fondi per peso di Messe ingiunto da' Benefattori, si faccia sollecitamente, e perciò nel termine di sei mesi dovranno gli Eredi, ò altri, come sopra, far costare in detta Computataria l'erezione, ò assegna fatta de' fondi. E quando per qualche giusta, e ragionevol causa si richiedesse maggior tempo, dentro il medesimo termine di sei mesi dovrà impetrarsi una proroga competente.

Essendo per tanto tutti questi ordini diretti à togliere abusi, e mantenere con facilità, ed esattezza l'adempimento de' Legati Pii, procuri ciascuno prontamente eseguirlo quanto nel presente Editto si contiene, e per secondare con la dovuta ubbidienza la retissima intenzione di Sua Beatitudine, e per non incorrere nelle pene in esso comminate, le quali irremissibilmente si eseguiranno contro li Trasgressori; Dichiarando, che il medesimo Editto pubblicato, ed affisso ne' soliti luoghi di Roma obligarà tutti, come se à tutti; e ciascuno di loro fosse personalmente intimato: Ed accio che in qualsivoglia tempo avvenire niuno possa allegare causa d'ignoranza di quanto nel presente Editto si contiene, si dovrà in ciascheduna Sagrestia di qualsivoglia Chiesa, eluogo Pio di Roma tenere continuamente affisso in luogo visibile uno esemplare del medesimo Editto sotto le pene di sopra espresse in caso di contravvenzione. **Dato li 18. Settembre 1719.**

A. M. Pallavicini Segretario della Sagra Visita Apostolica.

Gaetano Ivones Commissario, e Fiscale della Sagra Visita Apost.

Paolo Fat. i Not. A. C., e delle Sagre Congregazioni.

*Die, mense, & Anno, quibus supra, supradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad valvas Magnae Curiae Innocentianae, ac in Aede Campi Florae, & aliis locis solitis, & consuetis Urbis ut moris est, per me Hieronymum Erbam SS. D. N. Papae Curf.*

Franciscus Bartolottus Mag. Curf.

**DECRETA MEMORABILI A**

Sacrae Congregationis Caeremonialis.

*Juxta temporis seriem disposita.*

**DECRETUM.**

**I.** Quo nemini licere declaratur Strata ad Ecclesias sibi deferri facere, exceptis dumtaxat Personis Regalibus, & si secus actum fuerit, graves poenae statuuntur.

**P**roposito in Sacra Congregatione Caeremoniali quodam abusu inter alios, qui de recenti in Urbe irrepserunt, eadem Sacra Congregatio ad eum omnino tollendum, die 30. Maji currentis anni 1701. decrevit.

Non licere cuicumque Personae quovis gradu, conditione, ac dignitate insignitae, (ipsis Personis Regalibus tantum exceptis) ad Ecclesias Strata sibi deferri facere, & si secus actum fuerit, immediate cessandum fore à Divinis. Quod nisi servetur, Rectores, caeterosque Ecclesiarum Ministros, ipso facto Excommunicationis poenam, aliasque arbitrio Sacrae Congregationis incurrere, eamque Ecclesiam, in qua talis abusus permixtus fuerit, habendam esse pro interdicta.

*Et facta per me Pro-Secretarium relatione Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua Decretum praesatum approbavit, nec non promulgari, atque executioni tradi, & in omnibus Urbis Sacristiis affigi mandavit. Die 3. Octobris 1701.*

C. Cardinalis Barberinus Pro-Præfectus.

Candidus Cassina Caerem. Magister.  
Pro-Secretarius.

**DECRETUM.**

**II.** Quo PP. Generali, & Procuratori Generali Ordinis Minorum S. Francisci de Paula locus conceditur in Cappellis Pontificiis post Generales, & Procuratores Generales Ordinum Mendicantium, & bini sermones ibidem assignantur.

**R**emissis à Sanctissimo Domino N. ad Sac. Congregationem Caeremonialem supplicationibus Patrum Generalis, & Procuratoris Generalis Ordinis Minorum Sancti Francisci de Paula pro obtinendo loco in Cappellis Pontificiis, & binis sermonibus infra annum habentis, prout habent alii quinque Generales, ac Procuratores Generales Ordinum Mendicantium; Eadem Sacra Congregatio ad preces Eminentissimi, & Reverendissimi D. Cardinalis Albani praefati Ordinis Minorum apud Apostolicam Sedem Protectoris, censuit concedendum esse locum in Cappellis Pontificiis PP. Generali, & Procuratori Generali Ordinis Minorum S. Francisci de Paula post alios Generales, & respectivè Procuratores Generales Ordinum Mendicantium, assignatis Feria secunda Paschatis Resurrectionis, & Festo S. Joannis Apostoli, & Evangelistae pro Sermonibus habendis in Sacello Pontificio, si Sanctitati Suae placuerit.

*Et facta de praedictis per me Secretarium relatione Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua benigne annuit, Decretum approbavit, & publicari mandavit. Hac die 26. Martii 1716.*

N. Episcopus Ostien. Card. Acciajulus Praef.

Candidus Cassina Secretarius.

**DECRETUM.**

**III.** Super assignatione loci in Cappellis Pontificiis PP. Generali, & Procuratori Generali Ordinis B. M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum post omnes alios Generales, & Procuratores Generales, qui jam tali praerogativa potiuntur.

**C**UM Sanctissimus Dominus Noster supplicationes à Patre Magistro Francisco Maria Bichio Vicario, & Procuratore Generali Or-



dinis B. M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum, tam P. Magistri Pantaleonis Garzia Troncon Generalis, quam totius Ordinis prædicti nomine, humillimè Sanctitati Suae porrectas, pro habendo loco in Cappellis Pontificiis, ac Sermonibus ibidem peragendis, prout obtinent alii sex Generales, & Procuratores Generales Ordinum Mendicantium, ad Sac. Congregationem Ceremonialem remisit, Eadem Sac. Congregatio ad preces Eminentissimi, & Reverendissimi D. Card. Orthoni S. R. E. Vicecancellarii, ejusdem Ordinis apud Apostolicam Sedem Protectoris, censuit concedendum esse locum in Cappellis Pontificiis PP. Generali Ordinis B. M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum post omnes alios Generales, & respectivè Procuratores Generales, qui jam tali prerogativa potiuntur; Si Sanctissimo Domino Nostro placuerit. Die 27. Januarii 1718.

*Et facta de prædictis relatione Sua Sanctitati per me Secretarium, Sanctitas Sua benignè annuit, Decretum approbavit, & publicari, ac servari mandavit. Hac die prima Februarii ejusdem anni.*

N. Episcopus Ostien. Card. Acciajulus  
Præfectus.

Candidus Cassina Secretarium.

## EDICTA MEMORABILIA

Sacrae Congregationis Eminentissimorum, & Reverendissimorum DD. Cardinalium Consultationibus Negotiorum Status Ecclesiastici Præfectæ.

*Juxta temporis seriem disposita.*

### EDICTUM.

I. In eos, qui deferre, retinere, conficere, vel in Ecclesiasticam Ditionem in vehere ausi fuerunt, parvos Cultros qualitatis, & mensuræ hic descriptæ.

*Fabritio del Titolo de SS. Gio: e Paolo della S. R. C. Prete Cardinale Paulucci.*

**R**ichiedendo il servizio della pubblica quiete, e sicurezza de' Sudditi, che si ponghino più pronti, e validi rimedii che siano possibili per ovviare alla frequenza degli homicidii, che da qualche tempo in qua si commettono con coltelli ferratori, sì in Roma, come nello Stato Ecclesiastico tanto mediatamente quanto immediatamente soggetto. Quindi è che la Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI. usando della sua paterna vigilanza, e cura, attese le notizie pervenute à Sua Beatitudine, che tanto nella Città di Roma, e suo Distretto, quanto in altre Città, e Luoghi di tutto lo Stato Ecclesiastico tanto immediatamente, quanto mediatamente soggetti alla Santa Sede sia stata introdotta una nuova forma di coltelli ferratori, quali per la loro punta seguita, ò fatta à fronde d'oliva, ò con il taglio dall'una, e l'altra parte, benchè non eccedino la lunghezza di un palmo di cana romana mercantile, e non habbino molla, cerchietto, ò altro ingegno, che fermi il manico con la lama, sono però fabricati in maniera, che pajono più tosto ordinati ad inferire la morte, che ad altro uso huma-

no, hà ordinato con il parere della Sac. Consulta, che per riparare à tali delitti si pubblici il presente bando da valere à beneplacito della Santità Sua, e della Santa Sede Apostolica, con il quale primieramente, ricordando la puntuale osservanza della Costituzione della san. mem. di Alessandro VIII. che comincia. *Et si cuncta*, fatta l'anno primo del suo Pontificato Idibus Augusti 1690. sopra la delatione, e retentione de pugnali, cotelli, & de qualunque altra sorte d'armi di minor misura di tre palmi di canna romana, e della sua dichiarazione pubblicata li 22. di Settembre di detto anno, come anco di qualunque altra Bolla, Costituzione, e Provisione, ò dichiarazione fatte fin qui da altri Sommi Pontefici suoi Predecessori, e delli Bandi d'ordine de' medesimi Sommi Pontefici in diversi tempi publicati sopra la delatione, e retentione di simil sorte d'armi, il tenore delle quali tutte, e singole vuole, che si habbia qui per espresso, come se di parola in parola fussero state inferite, e rispettivamente ampliando la disposizione della sudetta Costituzione di Alessandro VIII., e della sua dichiarazione, e d'ogni altra disposizione, come sopra, ordina, e comanda à chiunque si sia di qualsivoglia stato, grado, condizione, e preminenza tanto mediatamente, quanto immediatamente soggetto alla Santità Sua, & alla S. Sede Apostolica, comprese anco le quattro Legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna, & Urbino, & anco la Città di Benevento, che sotto pena irremissibile della Galera per sette anni da estendersi ad arbitrio della Sacra Consulta, secondo le qualità, e circostanze de' casi, e delle Persone, anco fino alla perpetua, in avvenire non porti tanto di nascosto, quanto in palese, nè tampoco ritenghino in casa qualunque sorte di coltelli ferratori, anco ad uso da accommodar le pene, con punta di lunghezza maggiore di tre quarti d'un palmo di canna romana mercantile fra manico, e lama, come anco quelli, che se bene sono di tre quarti d'un palmo di canna, come sopra; e di minor lunghezza, sono però fatti con la punta seguita, ò à fronde d'oliva, ò con il taglio da tutte due le parti, e cuiunque l'haverà in Roma, e suo distretto, anco in luoghi Baronali, li debba portare nel termine di quindici giorni al Tribunale del Governo di Roma, e negli altri luoghi dello Stato Ecclesiastico fra trenta giorni a' Signori Cardinali Legati, ò Governatori, che non riconoscono nella Provincia Superiore, ò vero di spuntarli; e solamente si permette, che si possano ritenere, e rispettivamente portare quelli coltelli ferratori, e temperini, che saranno di lunghezza non maggiori di tre quarti d'un palmo di canna come sopra, fra il manico, e lama, purchè non siano à punta seguita, ò fatta à fronde d'oliva, ò con il taglio dall'una, e l'altra parte, e non habbiano molla, cerchietto, vite, ò altro ingegno, che fermi il manico con la lama.

Comanda in oltre sotto la medema pena à qualunque persona tanto Artefici, come Bottegari, e Mercanti, che non ardischino doppo la pubblicazione del presente Bando, fabricare, ò introdurre, ò ritenere nelle loro Botteghe, e Cafe, ne in mostra, nè nascostamente, tanto per uso proprio, quanto per vendere alcun coltello ferratore, e temperino, tanto con la punta seguita, ò fatta à fronda d'oliva, ò con il taglio dall'una, e l'altra parte di qualunque lunghezza, quanto con altra punta di lunghezza maggiore tra manico, e lama di tre quarti d'un palmo di canna romana, come sopra, dandosegli perciò tempo quindici giorni dal di della pubblicazione del presente Bando ò di mandar fuori dello Stato quei coltelli, che si troveranno avere con tal punta, e rispettivamente di maggior lunghezza, ò vero di farli spuntare.